

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Psicologi

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

ENTE GESTORE - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi

Via Andrea Cesalpino, 1, 00161 ROMA - Sito Internet: www.enpap.it

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

L'Ente Previdenziale di riferimento per gli psicologi liberi professionisti è l'ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi. La Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

È stabilito in misura percentuale pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2020 a 103.055 euro). È comunque dovuto un importo minimo di 780,00 euro che, solo in presenza di casi particolari, può essere ridotto:

- Al 50% per quei professionisti che nel corso dell'anno abbiano svolto attività di lavoro dipendente (anche *part-time*) contemporaneamente all'attività libero professionale, sono ultra cinquantasettenni pensionati di altro ente di previdenza obbligatoria, sono titolari di pensione erogata dall'ENPAP o si siano trovati per almeno 6 mesi nel corso dell'anno in inattività professionale a causa di inabilità per malattia (nel caso di un congedo di maternità rientra in tale status solo quella considerata "a rischio");
- Al 33,3% per quegli iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e la cui età anagrafica non superi i 35 anni (le due condizioni devono coesistere);
- Al 20% per quegli iscritti che nel corso dell'anno hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a 1.560,00 euro.

All'iscritto è concessa la facoltà di avvalersi anno per anno di una maggiore aliquota contributiva soggettiva variabile tra l'11% e il 20% del reddito professionale netto.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti. È riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale (fattura o ricevuta). È comunque dovuto annualmente un importo minimo di 60,00 euro. Tale contributo è destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'ENPAP e per garantire prestazioni assistenziali, come l'assistenza sanitaria integrativa e l'indennità di malattia o infortunio.

Contributo maternità

Consiste in una quota fissa di 105,00 euro.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi. L'importo della pensione

annua è determinato secondo il sistema contributivo. Con il sistema contributivo la prestazione pensionistica non è più legata alla retribuzione (come accadeva con il sistema retributivo) ma è vincolata alla contribuzione previdenziale versata dall'iscritto nell'arco della sua vita lavorativa.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età e almeno 5 anni di effettiva contribuzione all'Ente.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto a prescindere dall'età, purché risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione), sia stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile (100%) all'esercizio dell'attività professionale a causa di una patologia che sarà verificata dall'ENPAP attraverso una commissione medica e sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività e la cancellazione dall'Albo professionale. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti; non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per il medesimo evento invalidante; è non compatibile con l'iscrizione all'Albo degli psicologi: il pensionato che abbia avuto visita con esito positivo deve cancellarsi; permette all'ENPAP di rivalersi su chi ha provocato il danno che ha causato l'inabilità; è revocabile se il pensionato ha ricevuto il risarcimento del danno che ha provocato l'inabilità da parte di chi lo ha cagionato.

Pensione di di invalidità

La pensione di invalidità è corrisposta all'iscritto a prescindere dall'età, purché risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione), sia stato riconosciuto uno stato di inabilità – successivamente all'iscrizione all'Ente - a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione (riduzione di almeno il 66% dell'attività lavorativa). La pensione di invalidità è convertibile nella pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (65 anni), ma non si può cumulare con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante; inoltre tale trattamento permette anche all'ente di rivalersi su chi ha cagionato il danno che ha determinato l'invalidità e, infine, è del tutto compatibile con l'attività lavorativa dell'invalido non obbligando alla cancellazione dall'Albo.

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato (titolare di pensione di vecchiaia, invalidità o inabilità) oppure del professionista ancora in attività a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione) o avesse comunque maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora non vi sia nessuno dei requisiti di cui sopra, l'ENPAP potrà restituire il montante contributivo maturato dall'iscritto deceduto ai suoi familiari superstiti, dal momento del decesso.

Sono considerati aventi diritto il coniuge (anche separato, ma se la separazione è con addebito/per colpa, il coniuge separato avrà diritto alla pensione ai superstiti solo se già titolare di assegno di mantenimento determinato dal Tribunale) e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino ad un massimo di 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). In

manca di coniuge e figli spetta ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili sempreché al momento del decesso risultino celibi o nubili, permanentemente inabili al lavoro e a carico del defunto. Le percentuali di spettanza rispetto al trattamento accantonato dal *de cuius* sono le seguenti:

- al coniuge senza figli: 60% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;
- a coniuge con 1 figlio: 80% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;
- al coniuge e 2 figli: 100% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;
- al figlio unico, in assenza del coniuge: 70% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;
- ai due figli, in assenza del coniuge: 40% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto, a ciascun figlio;
- ai tre o più figli, in assenza del coniuge: 100% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto, diviso in parti uguali fra i figli;
- al genitore unico, in assenza di coniuge e figli: il 15% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;
- ai 2 genitori, in assenza di coniuge e figli: a ciascuno il 15% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto;

ai fratelli e sorelle, in assenza di coniuge, figli e genitori: a ciascuno il 15% di quanto spettava all'iscritto ENPAP deceduto.

Supplemento di pensione

Continuando a lavorare dopo il pensionamento, l'iscritto dovrà versare i contributi in misura ridotta del 50%. Dopo due anni di decorrenza della pensione sarà possibile richiedere il primo supplemento. Tra ogni richiesta di supplemento dovrà passare un intervallo pari a 2 anni.

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di invalidità. Nel caso dei trattamenti per superstiti, la decorrenza è fissata a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Misura della pensione

L'importo dei trattamenti pensionistici è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2019 al 2020

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni.

CUMULO GRATUITO

Dall' 1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non

coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/ vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"